

352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Documenti collegati:

[352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI](#)

Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI (1) 1.Sino alla istituzione presso

fine